



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione II – Affari giuridici e normativi

### **Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0204392 - 18/11/2014 - USCITA

CONFESTETICA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESTETISTI

Viale Tripoli, 12

47923 – Rimini (RN)

*confestetica@pec.it*

e per conoscenza:

CONFARTIGIANATO

Via di San Giovanni in Laterano, 152

00184 – Roma

CNA

CONFEDERAZIONE NAZIONALE

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA

IMPRESA

Piazza Mariano Armellini, 9/A

00162 – Roma

UFFICIO DI GABINETTO

Sede

UFFICIO LEGISLATIVO

Sede

MINISTERO DELLA SALUTE

- Segretariato generale  
ex Dipartimento della programmazione e  
dell'ordinamento del Servizio Sanitario  
Nazionale

*seggen@postacert.sanita.it*

- Direzione generale dei dispositivi medici, del  
Servizio farmaceutico e della sicurezza delle  
cure

*dgfdm@postacert.sanita.it*

Viale Giorgio Ribotta, 5

00144 – Roma

REGIONE PIEMONTE

Piazza Castello, 165

10122 – Torino



UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI  
CASERTA  
Piazza della Prefettura, 2  
81100 – Caserta

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NOVARA  
Piazza Giacomo Matteotti, 1  
28100 – Novara

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI  
RAVENNA  
Piazza del Popolo, 26  
48121 – Ravenna

**Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato n. 1417/14 del 18 febbraio 2014 sul ricorso RG n. 5158/13. Modifiche al decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.**

---

In riscontro alle note di codesta Associazione concernenti l'oggetto, pervenute per il tramite della Regione Piemonte (prot. n. 21849/DB2017/2014) e degli Uffici territoriali del Governo di Ravenna (prot. n. 7774/2014), Novara (prot. n. 47127/2014) e Caserta (prot. n. 48953/9B.1/2014), si rappresenta quanto di seguito.

Come noto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, ha dettato con decreto 12 maggio 2011, n. 110, il regolamento per l'attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. La citata normativa primaria, infatti, conferisce al Governo per un verso il potere di dettare disposizioni *«dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici»*, e per altro verso il potere di aggiornare periodicamente l'elenco dei predetti apparecchi, allegato al testo normativo primario, secondo l'evoluzione tecnologica del settore. Pertanto, sono i Ministri sopra indicati ad essere competenti ad indicare quali apparecchiature sono utilizzabili nell'esercizio dell'attività di estetista e quali sono i limiti del corretto (più correttamente, legittimo) utilizzo delle apparecchiature in questione.

In attuazione della norma primaria, il regolamento dispone, ai sensi del primo comma del suo articolo 1, la sostituzione dell'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante l'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico che possono essere legittimamente utilizzate dall'estetista nello svolgimento della propria attività, e ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della



medesima legge, individua le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettronici per uso estetico, sia attraverso disposizioni generali, che per mezzo delle norme e delle specificazioni contenute nelle schede tecnico-informative ad esso allegate.

Confestetica ha adito il giudice amministrativo chiedendo l'annullamento del decreto 12 maggio 2011, n. 110, e del presupposto e conforme parere del Consiglio superiore di sanità. Il Tribunale amministrativo per il Lazio ha respinto il ricorso, non condividendo le censure mosse dalla ricorrente.

Il contenzioso promosso da codesta Associazione è stato definito in grado di appello dal Consiglio di Stato, che con la recente sentenza n. 1417/14 ha respinto il ricorso nella parte in cui affermava l'incompetenza dello Stato a legiferare nella materia, ulteriormente confermando la necessità e legittimità di una regolazione statale uniforme su tutto il territorio nazionale e la correttezza dell'intero impianto normativo vigente (come da giurisprudenza costituzionale ed amministrativa), mentre lo ha accolto per contraddittorietà e carenza motivazionale, a cagione dei «*significativi elementi di contraddittorietà*» ritenuti insiti nel parere del Consiglio superiore di sanità dell'8 giugno 2010; ha così riformato la sentenza del giudice di prime cure, annullando «*le impugnate disposizioni regolamentari nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall'uso corrente degli esercenti della professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico d'ianzi meglio specificati*».

Le doglianze di codesta Associazione si erano appuntate, come si legge nella medesima sentenza «*sulla mancata inclusione (o sulla inclusione con limitazioni d'uso eccessive e ingiustificate) degli stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata, della luce pulsata per foto depilazione (che risentirebbe di limiti eccessivi imposti alla densità di energia ed alla lunghezza d'onda) e del laser per la depilazione estetica (focalizzato e limitato ad una ridotta fascia di lunghezza d'onda)*». Come emerge dall'esame del ricorso in appello predisposto dal legale di codesta Associazione, sul punto letteralmente riprodotto dal richiamato dispositivo della sentenza, il riferimento è «*agli stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata (c.d. cavitazione), (...) alla luce pulsata per foto depilazione (scheda n. 16, lettera c), (...) ed [al] laser per la depilazione estetica (scheda n. 21b)*».

Appare dunque destituita di qualsiasi fondamento l'interpretazione della pronuncia giudiziale in oggetto prospettata da codesta Associazione nelle proprie note, laddove si sostiene che «*in accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale*».

Viceversa, la sentenza del Consiglio di Stato, lungi dal porre nel nulla l'intero regolamento ed i suoi allegati, è estremamente chiara nel pronunciare l'annullamento delle disposizioni regolamentari introdotte con essi esclusivamente «*nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall'uso corrente degli esercenti della professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico d'ianzi meglio specificati*».

Presupposto primo e ineludibile di una corretta applicazione del giudicato, del che codesta Associazione si duole facendone anche oggetto di apposita diffida, è la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110, con le sole, circoscritte modifiche ad esso derivanti dal richiamato disposto della sentenza n. 1417/14, nei termini di seguito indicati.



Il Consiglio di Stato dichiara innanzi tutto illegittima l'esclusione dall'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche di cui all'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, come sostituito dal regolamento impugnato, degli «stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata (c.d. cavitazione)». In forza della sentenza, da tale elenco non dovrebbe più considerarsi pregiudizialmente esclusa la predetta categoria di apparecchi, peraltro evidentemente priva, allo stato, di qualsiasi indicazione relativa alle caratteristiche tecnico-dinamiche, ai meccanismi di regolazione, ovvero alle modalità di esercizio e di applicazione ed alle necessarie cautele d'uso. Resta infatti fermo l'impianto normativo delineato dal legislatore al fine di regolare l'esercizio (e il corretto esercizio) della professione di estetista, nonché di tutelare la salute ed il consumatore, secondo il quale è rimesso al Governo, che ha a disposizione anche le conoscenze tecniche necessarie, individuare le apparecchiature utilizzabili, definirne le specifiche tecniche, i limiti di utilizzo e le cautele di uso.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato riforma le disposizioni regolamentari afferenti gli apparecchi a luce pulsata per foto depilazione (di cui alla scheda tecnico-informativa n. 16, lettera c)), e quelle relative alle apparecchiature a tecnologia laser per la depilazione estetica (oggetto della scheda tecnico-informativa n. 21b), disponendone l'annullamento nella parte in cui esse prevedono «ingiustificate limitazioni».

Conseguentemente:

- la scheda n. 16, relativa alla categoria dei depilatori elettrici ed elettronici e comprensiva alla lettera c) delle apparecchiature elettroniche ad impulsi luminosi per foto depilazione, pare doversi intendere come al momento priva del paragrafo «Descrizione peculiarità Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per foto depilazione (c)» ricompreso nella prima sezione «Caratteristiche tecnico dinamiche»;
- la scheda n. 21b, relativa al laser per depilazione estetica, pare doversi intendere come al momento priva del primo e secondo capoverso (da «Apparecchio laser impulsato» a «nell'intervallo fra 800 e 1200 nanometri»), nonché del quarto capoverso (da «Il manipolo che garantisce» a «al di fuori della zona da trattare») del paragrafo «Descrizione dell'apparecchio» ricompreso nella prima sezione «Caratteristiche tecnico dinamiche».

Corre tuttavia l'obbligo di evidenziare che il venir meno di alcune delle previgenti limitazioni tecnico-funzionali, previste dalle disposizioni regolamentari annullate, lascia intatta la vigenza ed il conseguente obbligo di fare applicazione delle disposizioni, delle cautele e prescrizioni d'utilizzo derivanti dalle normative tecniche richiamate nelle schede tecnico-informative. Permane, allo stesso modo, la necessità di garantire la piena conformità delle apparecchiature e delle attività svolte dall'estetista alle normative, anche comunitarie, comunque applicabili. Oltre al Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), con specifico riferimento agli articoli da 102 a 113 sulla sicurezza generale dei prodotti, si richiamano in particolare, ma senza pretesa di esaustività, le disposizioni di cui alle direttive 73/23/CEE (c.d. «Direttiva bassa tensione», recepita con legge 18 ottobre 1977, n. 791), 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (recepita dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, poi sostituito dal già citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n.



206), 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica (c.d. «Direttiva EMC»), recepita con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194).

L'estetista dovrà in ogni caso garantire sotto la propria piena responsabilità la rispondenza degli apparecchi elettromeccanici impiegati nell'ambito della propria attività a tutte le norme, anche tecniche, ad essi applicabili, ed il corretto e legittimo utilizzo degli apparecchi medesimi. E' infatti anche evidente che il venire meno delle disposizioni regolamentari annullate dal giudice amministrativo, peraltro volte alla tutela della salute umana e del consumatore, a fronte del pericolo di causare un danno o in occasione del verificarsi di un danno, lungi dal costituire un elemento favorevole per gli operatori del settore, possa al contrario determinare una maggiore incertezza sui limiti di utilizzabilità degli apparecchi, ed eventualmente un aggravio dell'onere posto a carico dell'operatore professionale di dimostrazione della corretta esecuzione del trattamento estetico.

Si comunica, infine, che la scrivente Amministrazione, conclusa l'istruttoria di propria competenza, ha già avviato tempestivi contatti con il concertante Ministero della salute al fine di un urgente riesame delle disposizioni regolamentari in oggetto e che codesta Associazione, unitamente alle altre associazioni di categoria, sarà quanto prima convocata per la riapertura del tavolo tecnico di consultazione in cui per prassi è realizzata l'acquisizione del parere delle organizzazioni di categoria interessate prevista dal primo comma dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. In tale sede, nell'eventualità di una ritenuta inclusione della categoria degli «stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata (c.d. cavitazione)» nell'elenco allegato alla legge n. 1/1990 e salvo che le Amministrazioni competenti non ritengano di prevederne l'esclusione con più adeguata motivazione, anche codesta Associazione potrà produrre la documentazione tecnico-informativa utile per la definizione della regolamentazione dei profili demandati dalla norma primaria alla disciplina regolamentare.

Relativamente a tutte le indicazioni contenute nella presente nota, si evidenzia peraltro la prevalente competenza, per gli aspetti sanitari, del Ministero della salute, alle cui diverse o ulteriori specificazioni restano quindi condizionate le considerazioni espresse nella presente comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)